


il **I Perito** *Informa*



ANNO 14 nr. 4 - 2009

OTTOBRE - DICEMBRE 2009



ACCORDO TRA GRUPPO MONTEPASCHI E EPPI-CNPI

Accordo in Convenzione tra il Gruppo Montepaschi, l'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati (EPPI) e il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati (CNPI) sui **finanziamenti diretti agli iscritti all'albo nazionale dei periti industriali, ai liberi professionisti periti industriali e alla loro Clientela per l'acquisto di impianti fotovoltaici.**

Il presente Accordo regola i rapporti

Tra

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

e

Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati

e

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati

Premesso che

- Il Gruppo Montepaschi (di seguito anche "Gruppo"), che nell'attualità comprende, tra le altre, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Antonveneta S.p.A., MPS Leasing & Factoring S.p.A. (di seguito indicate singolarmente anche come la "Banca" o tutte insieme anche come le "Banche"), è primario gruppo bancario con ampia presenza sul territorio nazionale. Le altre Banche del Gruppo si riservano di partecipare all'iniziativa in tempi successivi;
- EPPI e CNPI intendono promuovere presso gli iscritti all'albo nazionale dei periti industriali e i liberi professionisti periti industriali una convenzione per facilitare la **realizzazione, in proprio o a favore della loro clientela, di impianti fotovoltaici** connessi alla rete elettrica di distribuzione, anche attraverso l'accesso a formule di finanziamento dedicato.

Il Gruppo Montepaschi intende mettere a disposizione i finanziamenti di cui sopra:

- A) alla Clientela (sia persona fisica che giuridica) dei periti industriali liberi professionisti iscritti all'Albo che risulti acquirente finale di impianti fotovoltaici progettati dai liberi professionisti stessi;
- B) direttamente agli iscritti all'albo nazionale dei periti industriali e ai liberi professionisti periti industriali che, nella veste di clienti, risultino essi stessi acquirenti di impianti fotovoltaici; in quest'ultimo caso gli impianti saranno progettati da **professionista diverso dal richiedente** il finanziamento.

L'articolato della convenzione è scaricabile dal sito del CNPI:

http://www.cnpi.it/file/file/iniziativeiscritti/Convenzione_MPS_Fotovoltaico.pdf

Direttore Responsabile:
Sandro Gallo

Comitato di Redazione:
Marco Basso, Annino De Venezia,
Amos Giardino, Antonello Greco,
Aldo Novellini, Aldo Parisi,
Roberto Parisi, Sergio Scanavacca

Autorizz. Trib. Torino n. 4921
dell'11.06.1996

Hanno collaborato:
Stefano Comellini, Enrico Fanciotto,
Andrea e Maurizio Mantovani, Paolo Revelli

Redazione e Amministrazione:
Corso Vinzaglio, 12 bis - 10121 Torino
Tel. 011.5625500 - 011.5625448
Fax 011.3716908
E-mail redazione: redazione@colpito.it
E-mail collegio: colpito@colpito.it
sito web: <http://www.colpito.it>

Orari Apertura Collegio:
ore 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
da lunedì a giovedì
ore 9.00 - 13.00
venerdì

Stampa: Tip. Artale
Videoimpaginazione: Elisa Tritto
Via Reiss Romoli 261 - Torino
Tel. 011 226.99.80 - Fax: 011 226.99.90
e-mail: info@artale.it

**Organo del Collegio dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati
delle Province di Alessandria, Asti, Torino**



In copertina:
Inverno in città

Gli articoli e le note, firmati, e le foto pubblicate esprimono soltanto l'opinione dell'autore e non impegnano il Collegio, né la redazione del periodico.

PROFESSIONI INTELLETTUALI

Una proposta di Legge Regionale
per le professioni intellettuali Amos Giardino pag 3-6

DAL NOSTRO CONSULENTE LEGALE

Il punto sulla delega
di funzioni (II parte) Avv. Stefano Comellini pag 7-10

CULTURA

Kai-zen per la qualità
(della vita) Annino De Venezia pag 11-12

TEMPO LIBERO

Guida in fuoristrada Andrea e Maurizio Mantovani pag 13-20

SICUREZZA

La sorveglianza sanitaria:
aspetto fondamentale
della sicurezza el lavoro Aldo Novellini pag 21-23

NORME E LEGGI

Termotecnica e altro Enrico Fanciotto pag 24-27
Elettrotecnica Antonello Greco pag 28-30

NEWS

- Appalti
- Sospensione attività imprenditoriale
- Ritenute soci in compensazione
- Bonus energetico Stefano Comellini pag 30-31

APIT

Informativa Soci Paolo Revelli pag 32

CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL QUADRIENNIO 2006 - 2010

	Consiglieri	Collegio dei Probiviri:
Presidente Sandro Gallo	Oscar F. Barbieri	Vittorio Buffo
Segretario Amos Giardino	Marco Basso	Alberto Castellazzo
Tesoriere Aldo Parisi	Stefano Bistagnino	Franco Cerrato
	Giancarlo Boesso	Vito Montanaro
	Luciano Ceste	Marcello Rabino
	Annino De Venezia	Adriano Pugno

COMMISSIONI SPECIALISTICHE

COMMISSIONE	COORDINATORE	ORARIO
Elettrotecnica	Marco Palandella	3° martedì ore 18.00
Termotecnica	Marco Basso	1° martedì ore 18.30
Igiene sicurezza prevenzione incendi	Giancarlo Boesso	3° lunedì ore 18.00
Chimica	Mauro Le Noci	3° lunedì ore 18.00
Scuola	Mauro Le Noci	Su convocazione
Elettronica e automazione	Amos Giardino	2° giovedì ore 18.00
Pari Opportunità	Arianna Grande	Su convocazione
Dipendenti pubblici	Paolo Giaccone	Su convocazione
Commissione amministratori stabili - edilizia	Giancarlo Boesso	3° lunedì ore 18.00

DELEGAZIONI:

ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO MARCO PALANDELLA
ASTI	LUCIANO CESTE

ISPESL

ASTI	LUCIANO CESTE
ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO
TORINO	MARCO BASSO GIANCARLO BOESSO PAOLO GIACONE

VIGILI DEL FUOCO

ASTI	LUCIANO CESTE
ALESSANDRIA	MARCO PALANDELLA
TORINO	PASQUALE MIHALICH

ISPETTORATO REGIONALE PIEMONTE VVF

PASQUALE MIHALICH

A.S.L.

ALESSANDRIA	MARCO PALANDELLA
ASTI	LUCIANO CESTE
TORINO	OSCAR F. BARBIERI PAOLO GIACONE

C.C.I.A.A. (CAMERA DI COMMERCIO)

TORINO	MARCO BASSO ITALO BERTANA GIANCARLO BOESSO
ASTI	LUCIANO CESTE
ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO

C.U.P. (COMITATO UNITARIO PER LE LIBERE PROFESSIONI)

CONSULTA TORINO	AMOS GIARDINO
ALESSANDRIA	MARCO PALANDELLA
ASTI	LUCIANO CESTE

COMMISSIONE REVISIONE PARCELLE

PAOLO GIACONE
FRANCO PAUTASSO
PASQUALE MIHALICH
ALDO PARISI

A.P.I.T. (ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI TORINO)

GIANCARLO BOESSO

CTI (COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO)

MARCO BASSO

CEI (COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO)

ITALO BERTANA

IRPAIES (ALBO DELLE IMPRESE INSTALLATRICI QUALIFICATE NELL'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI)

ALESSANDRIA	ANTONIETTA MAIOLINO
TORINO	SANDRO GALLO
ASTI	PIETRO COSTA
IVREA	PAOLO GIACONE

PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE

CORSI SEMINARI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI

GIANCARLO BOESSO
PAOLO GIACONE
MARCO BASSO
ROBERTO PARISI

C.T.U. (CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE)

TORINO	OSCAR F. BARBIERI
ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO
ASTI	LUCIANO CESTE

UNA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE PER LE PROFESSIONI INTELLETTUALI

di Amos Giardino*

A seguito di un proficuo lavoro tra la Consulta Permanente degli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Torino ed il Consigliere Regionale Gian Luca Vignale (PDL), si è giunti, a ciò che il mondo professionale italiano attendeva da anni, la realizzazione di un'autentica ed efficace riforma del sistema professionale, con l'obiettivo di rilanciare nel sistema economico regionale, il ruolo dei professionisti, nel pieno rispetto delle funzioni istituzionali degli ordini e dei collegi professionali. Una riforma fortemente innovativa che pone grande attenzione all'esercizio dell'attività professionale, alla formazione continua, al sostegno ai giovani nell'accesso alla professione prevedendo anche agevolazioni per l'avvio dell'esercizio dell'attività professionale. Il testo riconosce la centralità delle professioni intellettuali, nel nostro sistema economico, quali forza produttiva fondata sulla conoscenza, sul merito, sulla qualità e sull'eccellenza. Il risultato di questo lavoro sinergico tra politica e professioni intellettuali ha prodotto, per la prima volta in Italia, un testo condiviso dal sistema ordinistico, coerente con i dettati costituzionali e la direttiva europea 2005/36/CE, meglio nota come direttiva Zappalà. Il disegno di legge regionale recepisce quanto gli Ordini ed i Collegi Piemontesi da anni chiedono alla Regione Piemonte, ovvero un riconoscimento del ruolo sociale a favore della collettività, prevedendo anche il finanziamento della formazione continua ed i benefici ed agevolazioni economiche per i professionisti al pari delle altre attività. Contestualmente, il testo distingue



Amos Giardino

in modo univoco le differenze di ruolo tra l'attività professionale e l'attività di impresa.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
Presentata dai Consiglieri regionali
VIGNALE (primo firmatario),
CASONI, BOTTA,
BONIPERTI, D'AMBROSIO
"NORME IN MATERIA
DI SOSTEGNO ALLE PROFESSIONI
INTELLETTUALI"

Progetto di legge regionale

"Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali".

Art. 1

(Finalità e oggetto della legge)

1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131), definisce le modalità di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare ed incentivare l'innovazione delle attività professionali e di sostenere i diritti degli utenti.
2. La presente legge, in particolare:
 - a) istituisce e disciplina la Commissione regionale delle professioni, quale sede di raccordo tra la Regione e le professioni;

- b) sostiene finanziariamente la costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare a servizio dei professionisti e degli utenti, promossa dalle professioni ordinistiche;
- c) istituisce un apposito fondo di rotazione per il sostegno all'accesso ed all'esercizio delle attività professionali, con particolare attenzione alle donne ed ai giovani.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini esclusivi della presente legge, si intendono:
 - a) per attività professionale, un'attività di lavoro indipendente finalizzata ad una prestazione intellettuale esercitata da persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla legge;
 - b) per professione ordinistica, la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame di stato e all'iscrizione ad un albo o collegio;
 - c) per utente di attività professionale, il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;
 - d) per associazione sindacale datoriale, l'associazione sindacale delle professioni intellettuali che sottoscrive i contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 3

(Commissione regionale dei soggetti professionali: competenze e composizione)

1. Al fine di favorire il raccordo tra la Giunta regionale e le professioni, è istituita la Commissione regionale dei soggetti professionali, di seguito denominata "commissione", nominata dal Presidente della Giunta su designazione del Comitato Unitario regionale delle

professioni.

2. La commissione formula proposte ed esprime pareri in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo:
 - a) agli atti di programmazione e alle proposte di legislazione regionale connesse alla tutela delle attività professionali e degli utenti delle medesime;
 - b) alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti le professioni;
 - c) ai processi di innovazione delle attività professionali.
3. La commissione dura in carica tre anni ed è composta da:
 - a) l'assessore regionale competente in materia di professioni che la presiede;
 - b) un rappresentante regionale per ogni professione ordinistica;
 - c) i rappresentanti sindacali datoriali delle professioni intellettuali di rilevanza nazionale presenti sul territorio regionale.
4. Le professioni ordinistiche sono suddivise in tre aree di appartenenza:
 - area giuridico-economica
 - area socio-sanitaria
 - area tecnica
5. I soggetti espressione di professioni ordinistiche designano un vicepresidente per ogni area di appartenenza.

Art. 4

(Organizzazione e funzionamento)

1. La commissione è costituita ed opera validamente con la partecipazione di almeno il 50% + 1 dei componenti della commissione.
2. La commissione è convocata dal presidente ogni due mesi o quando ne facciano richiesta almeno sette membri, ed è integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione; al fine di fornire elementi conoscitivi, possono essere invitati alle sedute

i responsabili dei settori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.

3. Il presidente ed i tre vicepresidenti provvedono all'organizzazione dei lavori, anche prevedendo sedute tematiche secondo le modalità definite dalla commissione.
4. Per favorire l'incontro tra i prestatori delle prestazioni professionali e i consumatori-utenti, almeno una volta l'anno alla riunione della commissione sono invitati i rappresentanti designati dalla Consulta regionale dei consumatori ed utenti di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la difesa dei consumatori e degli utenti). Possono essere invitati, qualora se ne determini la necessità, i rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti degli studi professionali.
5. I membri della commissione non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.

Art. 5

(Formazione ed aggiornamento professionale)

1. Ai fini della formazione continua obbligatoria, in accordo con le linee di intervento previste dalla vigente normativa regionale (L.R. 13 aprile 1995, n. 63 Testo coordinato "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale") gli ordini e i collegi, organizzano e controllano le attività di formazione e aggiornamento professionale anche tramite la stipula di convenzioni con soggetti formatori pubblici e privati. I coordinamenti regionali (federazioni e consulte) possono proporre iniziative di formazione e aggiornamento per i professionisti.

Art. 6

(Soggetto consortile multidisciplinare)

1. La Regione sostiene, tramite finanziamento, la costituzione di un soggetto consortile la cui partecipazione sia aperta a tutti i soggetti pro-

fessionali interessati, con competenza multidisciplinare di iniziativa autonoma, anche mediante organizzazioni di secondo livello, a servizio dei soggetti professionali.

2. Il soggetto consortile multidisciplinare, di livello regionale, svolge, a favore dei professionisti intellettuali e degli utenti, le seguenti attività formative, informative ed operative:
 - a) servizi di agenzia formativa;
 - b) interventi di informatizzazione e di creazione di reti telematiche a fine di interscambio informativo o di erogazione dei servizi, anche in relazione a progetti di informatizzazione di servizi promossi dalla Regione;
 - c) cooperazione con la Regione per l'aggiornamento dei contenuti delle qualifiche professionali;
 - d) informazioni sui mezzi di conciliazione esistenti in caso di controversie tra i prestatori di prestazioni professionali e gli utenti;
 - e) diffusione, attraverso l'individuazione delle migliori pratiche, dei risultati delle iniziative sperimentali adottate sul territorio regionale;
 - f) promozione delle attività dei professionisti attraverso la costante informazione sui programmi ed attività disposti in materia di professioni dall'Unione europea.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo regionale, la Giunta regionale, mediante apposito bando, seleziona la proposta di costituzione del soggetto consortile multidisciplinare sulla base dei migliori contenuti progettuali inerenti i servizi di cui al comma 2.

Art. 7

(Interventi finanziari a favore dei professionisti.

Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni)

1. È costituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i

giovani professionisti.

2. In particolare, il fondo di cui al comma 1 prevede alla concessione di garanzia per:
 - a) prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale, di età non superiore ai trenta anni; il prestito è erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici;
 - b) prestiti ai giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, mediante:
 - 1) progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra giovani professionisti;
 - 2) programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza;
 - 3) progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.
3. Gli strumenti attuativi del piano di indirizzo generale, di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 Testo coordinato "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale", definiscono il supporto regionale alle iniziative di formazione e aggiornamento per i professionisti.
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente nonché la Commissione di cui all'art. 3, approva il regolamento di attuazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento di attuazione definisce, criteri e modalità per l'erogazione di fondi relativamente a formazione continua, prestito d'onore e fondo rotativo.

Art. 9

(Norma transitoria)

1. In fase transitoria le professioni sanitarie non mediche già previste dall'art. 4 dalla Legge n. 43 del 1 febbraio 2006, non ancora costituite in ordini o collegi professionali, saranno comunque considerate ed ammesse al pari degli ordini e collegi esistenti.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, è previsto, nel biennio 2010-2011, uno stanziamento annuo di 4.750.000,00 euro, in termini di competenza, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB15011 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Attività formativa Titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale 2010-2012.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

* Presidente Consulta Permanente degli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Torino

Il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106

Dal nostro Consulente Legale

(Parte II)

Avv. Stefano Comellini - www.avvocatocomellini.it

Continuiamo con questo secondo intervento l'esame del D.Lgs. n. 106/2009, correttivo del TU della sicurezza, in vigore dallo scorso 20 agosto 2009.

LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Uno dei temi rilevanti del Decreto è la ridefinizione della possibile sospensione dell'attività imprenditoriale in ipotesi di lavoro irregolare e di violazione della normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro (art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008).

Si tratta della facoltà per gli Organi di Vigilanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali di adottare, anche su segnalazione di amministrazioni pubbliche, provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali nell'ambito delle quali siano state accertate violazioni nelle anzidette materie.

La prima modifica di rilievo rispetto al testo originario dell'art. 14 è proprio nell'indicazione delle irregolarità presupposto della sospensione che oggi sono riferibili a:

- impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul posto di lavoro;
- gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Per sapere quali siano queste violazioni oc-

correrà attendere uno specifico Decreto Ministeriale. Per l'intanto si deve far riferimento a quelle indicate nell'All. 1 del TU.



Avv. Stefano Comellini

In particolare, si ha "reiterazione" quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione già ottemperata dal contravventore o accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Per "stessa indole" si intendono le violazioni della medesima disposizione o di disposizioni diverse comunque comprese nel DM o, in via provvisoria, nell'Allegato I.

Sul punto, l'intervento del Decreto 106 è consistito nello stabilire che non sono più presupposti della sospensione le violazioni alla normativa sull'orario massimo di lavoro e sui riposi giornalieri e settimanali che nel testo originario erano previste.

Altra modifica di rilievo è nell'oggetto del provvedimento di sospensione: nel testo prevalente si indicava genericamente l'attività imprenditoriale mentre ora si fa riferimento alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni.

L'adozione del provvedimento di sospensione deve essere comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle infrastruttu-

re e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'adozione, da parte di quest'ultimo, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.

Sono stati, tuttavia, modificati i criteri, che risultano oggi - va detto - di non facile lettura, per determinare la durata di questa interdizione che va a cumularsi con la predetta sospensione dell'attività: durata rapportata sia alla percentuale dei lavoratori irregolari che alle gravi e reiterate violazioni sulla sicurezza.

Proprio per mettere alcuni punti fermi nella materia, il Ministero del Lavoro ha, di recente, emanato la Circolare 10/11/2009 n. 33 con la quale si sono "superate le indicazioni già fornite in materia con precedenti circolari e lettere circolari (...) da considerarsi utili solo con riferimento ai provvedimenti emanati sino al 19 agosto u.s."

Di rilievo, in tale direttiva ministeriale, la prescrizione che "laddove la sospensione dell'attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento... si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d'acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi".

Inoltre, deve essere ricordato che nella precedente circolare 18/09/2008, si chiedeva di "non punire esasperatamente le microimprese", intendendo queste ultime, in assenza nel nostro ordinamento a differenza dell'ambito

comunitario, di specifica nozione legislativa, come realtà organizzative minime composte da un solo dipendente.



A fronte di tali realtà, già prevedeva il Ministero quanto poi il legislatore ha specificato al nuovo comma 11-bis dell'art. 14, ove si afferma, infatti, che il provvedimento di sospensione non si applichi se il lavoratore "in nero" è l'unico occupato presente nell'impresa. In tale ipotesi, si prescrive, comunque, all'accertatore di dare un termine breve per la regolarizzazione del lavoratore "in nero" e, se del caso, per la sottoposizione dello stesso alla sorveglianza sanitaria.

Anche la seconda parte del comma 11-bis dell'art. 14 richiama quanto già previsto dalla precedente direttiva ministeriale: la decorrenza iniziale del provvedimento sospensivo può essere rinviata alle ore dodici del giorno lavorativo successivo all'ispezione o, in alternativa, alla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non possa essere interrotta, salvo che non vi siano pericolo imminente o grave rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori o di terzi.

Di rilievo è poi la modifica apportata alla reazione punitiva in ragione della gravità della violazione: 6 mesi di arresto per l'inottemperanza alla sospensione per motivi di sicurezza, arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per l'inottemperanza a quella per lavoro irregolare.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato soltanto dall'organo di vigilanza che lo ha adottato in presenza delle seguenti condizioni:

- la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalla scrittura o da altra documentazione obbligatoria;
- l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il pagamento di una somma aggiuntiva, rispetto alle sanzioni, penali, civili ed amministrative. Qui il Decreto correttivo ha mutato l'importo di tale somma aggiuntiva: 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza.

Rimane immutato il comma 9 dell'art. 14 che ammette ricorso avverso i provvedimenti di sospensione entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

LA DELEGA DI FUNZIONI

Tra le correzioni apportate al TU della sicurezza, di notevole rilevanza sono le modifiche all'istituto della delega di funzioni, disciplinato all'art. 16 del T.U.

Va subito evidenziato che il Decreto non tocca i requisiti già richiesti nel testo originario, per la precisione al comma 1, per una delega validamente conferita.

Così, resta fermo

- che il delegato debba possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che con essa si attribuiscono al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Resta immutato anche che la delega debba risultare da atto scritto recante data certa.

Neppure cambia il 2° comma, ove si continua a prevedere che “Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità”.

Di rilievo, invece, la modifica del comma 3 e l'inserimento del comma 3-*bis*.

Vediamo cosa cambia.

Il Decreto correttivo modifica il citato terzo comma prevedendo che l'obbligo di vigilanza, posto in capo al delegante sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, “si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4 del TU, sostituendo quanto previsto nel testo previgente, ossia che “la vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4”.

Ne consegue che l'adozione e l'efficace attuazione di un modello



organizzativo ex D. Lgs. n. 231/01 - che oltre agli specifici requisiti elencati all'art. 30 D.Lgs. 81/08 preveda anche "un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate" fa sì che possa considerarsi assolto l'obbligo di vigilanza in capo al soggetto delegante sul corretto espletamento delle attività delegate.

Il sistema di controllo adottato nell'ambito di un modello organizzativo avente le caratteristiche definite dal quarto comma dell'art. 30, non è più, quindi, una "possibile" modalità di adempimento dell'obbligo di vigilanza, ma una vera e propria presunzione che esenta da responsabilità il datore di lavoro delegante a fronte di precise condizioni.

Che in sintesi sono:

- "l'efficace adozione ed attuazione del modello organizzativo", non essendo sufficiente la mera predisposizione dello stesso;
- l'idoneità" del sistema di controllo sull'attuazione del modello medesimo e sull'adeguatezza nel tempo delle misure adottate;
- "il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".

Nel richiamo ai modelli organizzativi, il Decreto correttivo aggiunge, all'art. 30, comma 5-*bis*, una disposizione di rilievo per le PMI. Si prevede, infatti, che "la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (insediata presso il Ministero del lavoro) elabori procedure semplificate per la adozione

e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali".

LA FACOLTÀ DI SUBDELEGA

Un'ulteriore modifica in tema di delega di funzioni riguarda la facoltà di subdelega così come disciplinata dal nuovo comma 3-*bis* dell'art. 16.

La nuova disposizione, prevede, infatti, che il soggetto delegato possa, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro con atto dotato degli stessi requisiti già visti per la prima delega e contenuti nel primo comma dell'art. 16.

Questa subdelega di funzioni, tuttavia, non esclude, anche qui, l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Non è consentito al subdelegato di delegare a sua volta.

Dunque, la possibilità per il delegato di trasferire a sua volta i poteri e gli obblighi che gli sono stati delegati dal datore di lavoro, non è illimitata, ma soggetta a precisi limiti quali:

- la "previa intesa con il datore di lavoro" il quale, pertanto, deve essere a conoscenza e deve aver prestato il proprio consenso alla subdelega;
- le funzioni subdelegate in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono essere "specifiche";
- la subdelega può e deve avvenire "alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2" dell'art. 16, ossia i requisiti già richiamati e rimasti quelli della versione originaria del T.U.

KAI-ZEN PER LA QUALITÀ (DELLA VITA)

di Annino De Venezia

Quale considerazione si può fare in merito al futuro dei giovani e di coloro che giovani non sono più anche se ancora lontani dalla pensione?

Si può solo tristemente affermare che il futuro non sembra per nulla roseo.

Provo ad analizzare alcune cause.

Le multinazionali guidano lo sviluppo industriale dei paesi che emergono da un letargo durato oltre cinquant'anni. Ovviamente mi riferisco ai paesi dell'ex blocco sovietico.

Verrebbe da supporre che il risveglio sia graduale e lento. Ma non è così. I paesi dell'Est si sono destati ad una velocità incredibilmente elevata, e paradossalmente inaccettabile. La Polonia sta trascinando questo meraviglioso risveglio. È il paese che ha ricevuto più finanziamenti, fra quelli appartenenti all'area Euro, nel 2007. Non si tratta di una notizia di poco conto.

La Slovacchia, dopo la "scissione" dalla Repubblica Ceca, ha fatto passi in avanti richiamando investimenti dall'estremo Oriente. A Zilina, a poco più di due ore di auto da Bratislava capitale, si sono insediati i coreani della KIA. Costoro hanno deciso di investire in un Paese che, oltre ad offrire sgravi fiscali inimmaginabili in Italia, mette a disposizione dei buoni professionisti formati presso le Università locali. Queste, pur non eccellendo in didattica, offrono una discreta formazione per consentire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

Ho citato solo due dei paesi che più conosco, ma si potrebbe dire altrettanto della Repubblica Ceca, dell'Ungheria e dei Paesi che attualmente non sono ancora inseriti nell'Unione Europea, ma che ambiscono a diventarne parte: l'Ucraina, fra tutti.

Bene, non dimentichiamo che questi Stati sono "silenziosamente aggressivi". Questo non significa che lo siano i cittadini. Non vorrei essere frainteso. È la politica economica ad essere aggressiva. Ma i nostri giornali ignorano tutto que-

sto. L'aggressione economica la subisce l'Occidente opulento. La subisce soprattutto la classe dei lavoratori meno qualificati, che non sempre si configura in quella una volta nota come classe operaia. Infatti, i lavoratori meno qualificati si trovano anche fra i cosiddetti colletti bianchi. Fino a ieri i middle e top manager hanno vissuto di rendita. Oggi la concorrenza è tale per cui non è più sufficiente una preparazione che ignori la conoscenza dell'inglese, i concetti della lean manufacturing, Internet e la posta elettronica. Insomma il manager che si è formato sui libri, ma che è avulso dall'uso del computer è una persona che ha molte difficoltà a competere e, ovviamente, a ricollocarsi.

Nei Paesi emergenti, i giovani manager sono caldamente invitati ad apprendere le metodologie insegnate dai migliori ingegneri che hanno fatto grande "l'industria fra le industrie", ovvero l'industria dell'auto. Sono spinti a migliorarsi, per essere competitivi, adeguandosi ad un regime di lavoro e di formazione continua, dove la conoscenza delle lingue non serve solo per ordinare la pizza a Milano o riservare una camera in un albergo di Londra. La conoscenza della sola lingua nazionale è considerata limitativa. Questo deve far riflettere la nostra gioventù e i governanti a qualsiasi colore appartengano. I ragazzi italiani dovrebbero sapere che la conoscenza può aprire loro un discreto futuro. Il continuo aggiornamento può fornire loro, al passare del tempo, maggiori o migliori opportunità, dato che nell'Europa dei 27 i loro coetanei sono pronti alle stesse sfide.

I governi devono fare di tutto per attivare programmi educativi che non siano soltanto un remake delle teorie crociate. Dare più spazio alla scienza ed alla tecnica è un dovere morale di cui non ci si deve dimenticare, per il bene di tutti.

Nell'ambito industriale esistono teorie sulla gestione aziendale. Queste sono insegnate soltanto nelle università e nei master a pagamento. Non c'è traccia, che mi risulti, nel triennio di spe-

cializzazione degli istituti tecnici industriali. Esistono delle metodologie di risoluzione dei problemi che sono state implementate e migliorate dai giapponesi fin dagli anni '50. In Italia ancora si fatica a parlarne.

Nel nostro Paese si preferiscono le iperboli, le metafore per aggirare i problemi senza risolverli. Mi chiedo se sia un'incapacità insita nel nostro DNA, piuttosto che l'assenza di una buona teoria e di un buon metodo pratico.

In Giappone ogni momento della vita pubblica è pervaso dal termine kai-zen. Nel nostro Paese, che molto somiglia a quello orientale, non esiste tale termine (ovviamente)... e neppure la sua traduzione è nota, se non ai pochi esperti.

Il Giappone, occorre ricordarlo, è uno dei paesi dell'asse italo-tedesco, che uscì amaramente sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale. Esso si rialzò e in pochi anni, grazie alla costanza e ai metodi di E. Deming studiati con cura, ma in seguito migliorati, divenne la potenza industriale che tutti conosciamo.

Penso che l'umiltà sia stato il terreno su cui si sono mossi gli orientali. Hanno imparato con pazienza, e con tenacia sono riusciti a crescere e ad imporsi agli occhi del mondo.

Il miglioramento in Giappone si traduce proprio con il termine kai-zen.

Dietro questa parola si muove un complesso di regole teoriche che all'atto pratico danno luogo a risultati eccezionali. Kai-zen è utilizzato per descrivere quanto è stato fatto nelle relazioni con paesi stranieri; kai-zen è la parola d'ordine nelle scuole e nelle università nipponiche; kai-zen pervade le attività industriali ed ogni manager non presenta una relazione se non per elencare tutte le attività che sono state sottoposte al processo di miglioramento; kai-zen è nella mente e sull'agenda di ogni amministratore delegato del Sol Levante.

In Giappone esiste il premio Deming dell'eccellenza per la qualità. In Francia, nel 1985 è sta-

to organizzato il "Treno della qualità" (una sorta di mostra viaggiante che istruisce la nazione sulla qualità). Negli USA, già dal 1984, l'ex presidente R. Reagan proclamò il National Quality month, in ottobre. In Italia... non mi risulta esservi qualcosa di simile.

Kai-zen non è un termine per educande o per topi da biblioteca. Questo termine cela, come detto, un complesso di regole che possono fare la differenza, se applicate, fra una qualsiasi attività e i propri concorrenti.

In Italia tale termine, silenziosamente e con passo da tartaruga, è giunto fino ai giorni nostri. In pochi l'hanno preso sul serio e in molti ora corrono per comprenderlo, avendone sentiti i benefici.

Si sa, gli occidentali sono molto disponibili ad acquisire le tecniche di ricerca interiore e spirituale, piuttosto che le tecnologie e i risultati delle ricerche fatte dagli orientali (sic).

Ai giapponesi hanno fatto il verso i coreani, gli indiani e i cinesi negli ultimi vent'anni. Indiani e coreani stanno investendo nei paesi dell'ex blocco sovietico, trascinando ed instaurando i concetti che il kai-zen porta con sé, per dare luogo ad una migliore qualità dei prodotti, alla riduzione dei costi di produzione, al pieno coinvolgimento dei lavoratori, ad una sinergica cooperazione fra tutti i livelli aziendali.


Dunque, se il miglioramento è nel DNA degli orientali e questi investono in paesi ai noi vicini, ci troveremo, fra non molto, a doverci confrontare con perdite di posti di lavoro di gran lunga superiori a quelli previsti da coloro, oppositori e governanti, che hanno in mano le redini dell'Italia.

Ci lagneremo di non avere almeno provato a rispolverare il lascito di Galileo Galilei: il metodo scientifico, dai cui i giapponesi sono partiti per giungere ai livelli di eccellenza di oggi (sic).

di Andrea e Maurizio Mantovani

(Parte I)

Guida in fuoristrada



Tecniche di base e consigli

CENNI STORICI

Il fuoristrada è oggi un veicolo snaturato della sua primaria funzione: consentire il trasporto di cose e persone su terreni impervi e sconnessi.

Un veicolo nato secondo specifiche militari, grezzo, semplice e piuttosto scomodo, con il tempo è diventato una comoda variante di moda alle comuni automobili, dalle quali ha ereditato il confort e la piacevolezza di guida.



Andrea Mantovani

I primi tentativi di un mezzo di locomozione a quattro ruote motrici risalgono al lontano 1824. Si tratta comunque di una carrozza a vapore che si muove su rotaia, nulla a che vedere con i fuoristrada così come intesi oggi.

Il primo veicolo 4x4 su gomma appare all'inizio

del novecento, la prima impresa degna di nota di un veicolo del genere risale al 1907, con l'Itala protagonista del raid Parigi-Pechino. Qui vengono esaltate le possibilità offerte dalla trazione integrale sui terreni privi di fondo compatto.

L'esigenza di un veicolo sufficientemente leggero, in grado di muoversi su terreni accidentati, è figlio delle esigenze della guerra. Già durante il primo conflitto mondiale sono sperimentati veicoli tuttoterreno, tuttavia più vicini ad un autocarro che ad una comune autovettura.

L'affermazione del fuoristrada avviene nel secondo conflitto mondiale, anche grazie anche al progredire della tecnica automobilistica.

L'americana Jeep, curioso nome derivato dal-



Maurizio Mantovani

la storpiatura della sigla General Purpose Vehicle (veicolo per uso generale), è il primo e vero fuoristrada, sviluppato nella seconda metà degli anni trenta secondo le specifiche imposte dall'US Army.

Il conflitto provoca un enorme richiesta di questo tipo di veicolo: pratico, agile, robusto, semplice ed affidabile.

Nel luglio 1945 la Jeep (denominata "Universal") è riconvertita per l'uso civile. È il primo fuoristrada destinato al pubblico.

Le potenzialità commerciali del veicolo fuoristrada sono notevoli, ed invogliano diversi costruttori automobilistici internazionali a dedicare sforzi ed attenzioni nella realizzazione di un proprio veicolo tuttoterreno.

Nel 1946 la Dodge propone il primo pick-up, nell'aprile del 1948 è la volta della Land Rover con il modello 80, nel 1950 della Toyota con la serie BJ (poi Land Cruiser), nel 1951 la Nissan con la Patrol e la Fiat con la Campagnola, nel 1952 l'Alfa Romeo con la Matta e la russa GAZ (poi UAZ) 469 (1965).

Tra gli anni cinquanta e sessanta debuttano altri modelli di diversi costruttori, i pick-up di Chevrolet, Dodge e Ford, i piccoli fuoristrada di Steyr e Austin, le varianti 4x4 della Citroen 2CV e della Renault 4.

Nel 1965 il debutto del Ford Bronco e della Jeep Wagoner. Sono i primi passi verso la civilizzazione del fuoristrada, che coniuga le caratteristiche di spazio di una giardinetta con le doti di mobilità di un veicolo militare. Sulla stessa linea concettuale anche il GM Blazer del 1969.

Nel 1970 la Suzuki introduce il Jimny, un fuoristrada ispirato alla Jeep ma dalle dimensioni ancora più contenute, perso ridotto (circa 600 kg), grande maneggevolezza e praticità.

In Europa la Land Rover propone la Range nel 1970, primo vero SUV sul mercato, sufficientemente elegante da non sfigurare nemmeno nelle occasioni mondane. Seppur ispirato alle grandi fuoristrada americane, la Range offre sospensioni a ruote indipendenti, quattro freni a disco, un confort di marcia notevole in un abitacolo con soluzioni assimilabili a quelle di una comune berlina.

Oltreoceano la Jeep evolve la sua gamma con il Cherokee (1974), fuoristrada vero ma anche comodo per la famiglia.

In Italia nel 1974 debutta la Fiat Nuova Campagnola, con interessanti sospensioni a ruote indipendenti e motore diesel, mentre in Russia nel 1976 la Lada Niva propone una compatta vettura con carrozzeria

portante e sospensioni indipendenti.

In Germania la Classe G della Mercedes (1979) è l'interpretazione in chiave più moderna dell'ormai classico Land Rover.

Innumerevoli i veicoli fuoristrada grandi e piccoli proposti negli anni ottanta, tra i quali si ricordano il Mitsubishi Pajero (1981), il Toyota Land Cruiser Wagon (1982), il Nissan Patrol (1983).


La Fiat, con la Panda 4x4 (1983), propone ad un prezzo modesto un veicolo tuttofare, leggero e robusto.

Nel 1984 l'azienda cinese Rayon Fissore presenta il Magnum, grosso fuoristrada a cinque porte presto adottato anche dalle forze di Polizia.

Nel medesimo anno, viene presentato il veicolo erede della Jeep, l'Humvee, vincitore del concorso indetto dall'U.S. Army per la sostituzione della gloriosa Jeep. Partecipante sconfitto al medesimo concorso, l'LM 002 della Lamborghini (1985) è un enorme fuoristrada con propulsore a 12 cilindri da oltre 400 CV, dotato di notevoli doti fuoristradistiche unite a prestazioni mai allora raggiunte da un veicolo fuoristrada.

Le case aggiornano più volte i loro modelli di punta (Toyota Land Cruiser, Jeep Cherokee, Range Rover, Mitsubishi Pajero...) specializzandosi nell'offerta di veicoli sempre più raffinati, comodi ed accessoriati.

Sono poche le case che, pur disponendo in listino di veicoli più moderni, continuano a produrre veicoli



per il fuoristrada genuino, tra i pochi si segnalano l'aggiornamento della Land Rover (1983) e la Jeep con la Wrangler (1989).

Nascono altri nuovi modelli, di dimensioni medio-grandi come il Toyota Hi Lux pick-up (1985), il Nissan Patron GR (1988), il Land Rover Discovery (1989), il Nissan Terrano (1989), il Toyota Runner (1990), il Mitsubishi Papero II (1991) e l'Opel Frontiera (1991).

Novità si susseguono anche nel settore di veicoli di minori dimensioni: il Suzuki Vitara (1988), il Daiatshu Feroza (1988), l'Isuzu Trooper II (1990), il Bertone Freeclimber motorizzato BMW (1989), la coreana Kia Sportage (1991). La Mercedes aggiorna il modello G (1989) con l'adozione della trazione integrale permanente e blocco meccanico dei tre differenziali e la Land Rover aggiorna il proprio cavallo di battaglia ribattentzandolo Defender (1990).

Il settore dei SUV (Sport Utility Vehicle) prende vita nel 1994 con il compatto Toyota RAV4, dalle spiccate doti stradali (sospensioni indipendenti) privo di rapporti ridotti ma pur sempre dotato di trazione integrale permanente e bloccaggi dei differenziali. Sulla medesima tipologia nascono negli anni seguenti una lunga serie di veicoli, come l'Honda CRV (1995), il Land Rover Freelander (1998), Nissan X-trail (2001), Kia Sportage e Hyundai Tucson (2004), Jeep Patriot e Compass (2006), Suzuki SX4 e Fiat Sedici (2006), Renault Koleos (2008).

Tra i veicoli di grossa taglia la Range Rover è totalmente rinnovata nel 1994, la Mercedes si avvicina alla concezione di fuoristrada/SUV di lusso con la Classe M (1997), mentre la Nissan propone il Patrol Wagon (1997) e l'indiana Tata l'economica Safari (1999) ispirata alla Land Rover Discovery. Sotto i quattro metri di lunghezza si segnalano il Daiatshu Terios (1998) e l'ancora più compatto Suzuki Jimny (1999), erede del fortunato Samurai degli anni ottanta. A metà strada per prezzi e dimensioni si pongono la Suzuki Gran Vitara (1998), la terza edizione del Pajero (1999) ed il Kia Sorento (2003).

Con discrete capacità fuoristradistiche, ma tuttavia non specialiste, si ricordano le station wagon in salsa

off-road di Audi (A6 Allroad del 1999), Volvo (Cross Country, 2000), Alfa Romeo (156 Crosswagon), Subaru (Forester, 1998 e Legacy Outback, 1998).

Il concetto di fuoristrada come oggetto d'immagine più indirizzato ad un uso stradale, con spiccate connotazioni lussuose e sportive, nasce con la BMW X5 nel 2000. Sulla medesima linea di pensiero, pur con le dovute sfumature, il Porsche Cayenne (2003), Volkswagen Tuareg (2003), Volvo XC90 (2002), Audi Q7 (2006), Range Rover Sport (2005), Subaru Tribeca (2006). Con dimensioni più modeste (intorno ai 4,5 metri di lunghezza) si segnalano sulla medesima linea concettuale delle sorelle maggiori il BMW X3 (2004), BMW X1 (2009), Audi Q5 (2008), Mercedes GLK (2008), Volvo XC60 (2008).

Tra i grandi fuoristrada il rinnovato Cadillac Escalade (1999), Nissan Pathfinder (2005), Mercedes GL (2007), Jeep Commander (2006), Toyota Land Cruiser V8 (2008).

Il nuovo secolo offre ulteriori evoluzioni di veicoli divenuti ormai dei classici, come la quarta generazione del Pajero (2006), il Land Cruiser (2002), il Terrano (2000), il Gran Vitara (2005), il Discovery 3 (2004) e Discovery 4 (2009), il Freelander 2 (2006) e la Range (2002).

Nasce il fenomeno Hummer, il gigante dell'U.S. Army civilizzato al principio degli anni novanta e riproposto in Europa in due taglie (H3 di oltre 5 metri ed H2 di "soli" 480 cm). Nonostante le ottime doti in fuoristrada, l'Hummer è utilizzato soprattutto come veicolo di pura immagine.

Basandosi sui modelli della spagnola Santana, che costruisce Land Rover serie 80 su licenza, nel 2008 arrivano l'Iveco Massif e la Fiat Campagnola, veicoli vecchia maniera per usi gravosi.

Salvo modifiche ai propulsori o agli interni, permangono attualmente alcune icone del vero fuoristrada: Lada Niva, Uaz Tigr/Hunter, Land Rover Defender, Mercedes Classe G. La Jeep Wrangler, pur non avendo più un bullone in comune con la Jeep del 1945, mantiene intatta la sua capacità fuoristradistica ed il suo appeal.

1 - CARATTERISTICHE DI UN VEICOLO FUORISTRADA

1.1 CARATTERISTICHE PROPRIE DI UN VEICOLO FUORISTRADA

Seppur notevolmente variato nel corso dei decenni, il fuoristrada si differenzia dai veicoli comuni per una serie di specifiche:

- Trazione sulle 4 ruote (permanente, inseribile dal pilota tramite comando manuale o ad inserimento automatico gestito dall'elettronica di bordo).
- Telaio indipendente dalla carrozzeria, costituito da longheroni e traverse di acciaio (in alcuni ca-

si la scocca è invece portante come per le comuni autovetture od adotta un sistema misto).

- Altezza da terra maggiorata rispetto ad una comune vettura.
- Sospensioni ad ampia escursione, a ponte rigido o indipendenti.
- Presenza di un riduttore per i rapporti del cambio o, in assenza, rapporti del cambio modificati con rapportatura più "corta".
- Angoli di attacco, dosso e uscita superiori a quelli delle normali autovetture, atti a garantire la mobilità su terreni accidentati.
- Capacità di guado.
- Pneumatici specifici.
- Presenza di differenziali bloccabili (solitamente centrale e posteriore) tramite comando meccanico o elettromeccanico.

1.2 TRAZIONE INTEGRALE

Dal punto di vista meccanico la trazione integrale è definita come la ripartizione della coppia motrice di un veicolo a motore effettuata su tutte le ruote di cui esso è dotato.

L'acronimo 4x4 o la sigla FWD/4WD (Four Wheel Drive, Quattro Ruote Motrici) indicano che sulle quattro ruote disponibili tutte e quattro sono traenti o, a seconda dei casi, possono diventarlo.

A seconda del modello, delle scelte specifiche del costruttore e del fine di utilizzo, la trazione integrale può essere del tipo permanente (soluzione tipicamente adottata dai costruttori europei, Land Rover su tutti) od inseribile tramite comando del pilota (soluzione adottata dalla maggioranza dei costruttori giapponesi).

Nel caso di trazione inseribile, la stragrande maggioranza dei fuoristrada adotta, in condizioni normali, ruote motrici posteriori.

La soluzione della trazione inseribile porta a vantaggi in termini di riduzione di consumi su terreni, tipicamente l'asfalto, dove la trazione integrale non è indispensabile.

Per garantire un migliore sfruttamento della trazione integrale inseribile, le ruote anteriori sono dotate di mozzi a ruota libera, che consentono, esattamente come per la bicicletta, di smettere di fornire potenza (pedalata) e far sì che la ruota continui ancora a girare. Tale espediente consente di ridurre la rumorosità, usura, perdite di potenza ma, soprattutto, evita il trascinarsi dei semiassi preservando-

li da un inutile usura. Sui fuoristrada meno recenti e sofisticati la funzione di mozzo a ruota libera richiede un'attivazione manuale direttamente sui mozzi ruota anteriori. Altri veicoli offrono un comodo comando elettrico a pulsante sulla plancia. Oppure semplicemente l'inserimento/disinserimento dei mozzi liberi è vincolato automaticamente all'inserimento/disinserimento della trazione integrale nei veicoli non dotati di sistema permanente.


L'inserimento della trazione integrale, sempre nei veicoli non dotati di sistema permanente, avviene grazie all'attivazione del differenziale centrale. Ciò può essere fatto, a seconda del modello di vettura e della sua tecnologia, in vari modi. Il sistema più semplice è quello a controllo meccanico, dove il pilota, con veicolo fermo, inserisce la trazione sulle quattro ruote tramite una leva di comando (di solito una seconda leva del cambio od una specie di maniglia).

Nei veicoli più recenti, il guidatore agisce su un pulsante che, tramite centralina elettronica, gestisce attuatori elettrico-meccanici o elettro-idraulici anche a vettura in movimento (di solito sino a 60-80 Km/h).

Nei veicoli di maggiore sofisticazione elettronica, il passaggio dalle due alle quattro ruote motrici è deciso direttamente dall'elettronica di bordo. L'elettronica di bordo gestisce la perdita di aderenza delle ruote motrici, comandando autonomamente il trasferimento di coppia motrice verso le ruote.

Alcuni veicoli meno specialistici (in pratica molti SUV di fascia medio-bassa) hanno invece un comando a rotella che, di norma, è selezionabile su tre posizioni: sola trazione posteriore o anteriore, trazione integrale con ripartizione del 50:50 o gestione elettronica in base alla verifica di perdita di aderenza.

Altri fuoristrada, tipo il Mitsubishi Pajero, hanno un selettore su quattro posizioni: sola trazione postero-





Discovery - 1998



Range - 1998

re, trazione integrale con rapporti cambio standard, trazione integrale con rapporti standard e blocco del differenziale centrale, trazione integrale con rapporti ridotti e blocco del differenziale centrale.

Per un uso fuoristradistico importante, è preferibile utilizzare un veicolo con trazione integrale permanente. In questo caso differenziali, semiassi e gli altri organi di trasmissione sono studiati e dimensionati non per garantire l'uso saltuario nelle situazioni che necessitano, ma per garantire doti di durata ed affidabilità costanti nel tempo.

1.3 RIDUTTORE

Il cambio consente, ad ogni veicolo, di poter disporre di un'erogazione di coppia motrice che risulti sempre adeguata al tipo di percorso affrontato.

Nel caso dei fuoristrada, la funzione del cambio assume un ruolo fondamentale, non soltanto per le notevoli dimensioni e il peso del veicolo (entrambi superiori rispetto a quelli di una vettura normale), ma anche in funzione del suo particolare utilizzo, come traino di caravan o carrelli, percorsi in salita o discesa a bassissima velocità.

Il riduttore, detto in modo semplice, consente di raddoppiare le marce esistenti, assicurando lo stes-

so numero di rapporti che, una volta demoltiplicati, permettono di avanzare anche a velocità ridottissime con il motore che gira attorno a valori assai prossimi a quello di coppia massima.

Pur contando su differenze tecniche anche marcate da un veicolo all'altro, l'inserimento dei rapporti ridotti avviene a veicolo fermo o anche a veicolo in lento movimento nei veicoli più recenti.

L'utilizzo delle ridotte contribuisce ad evitare alla meccanica (frizione nello specifico) sollecitazioni troppo elevate.

L'inserimento delle ridotte è utile qualora si traini un rimorchio pesante (soprattutto nelle partenze da fermo sugli sterrati in salita a forte pendenza), o nell'attraversamento di guadi leggeri con fondo consistente, o ancora nei tratti fangosi pianeggianti di modesta profondità.

L'uso delle ridotte è necessario nelle salite (e nelle discese) molto ripide, con fondo a scarsa aderenza o con presenza di rocce e massi sporgenti; il loro uso consente di avanzare a velocità ridottissima, superando i vari ostacoli con la massima dolcezza e il motore sempre vicino al valore di coppia massima. Per esempio, in salita si utilizza solitamente la seconda ridotta, in discesa la prima.


Anche nei guadi impegnativi (con fondo non compatto) o nel fango profondo le ridotte sono praticamente indispensabili.

1.4 TELAIO E SOSPENSIONI


La necessità di ottenere una struttura rigida e robusta, particolarmente resistente alle forze derivate da un uso in fuoristrada, porta l'adozione di una struttura portante costituita da un telaio d'acciaio



Fuoristrada con telaio portante, trazione integrale permanente, sospensioni posteriori a ponte rigido con balestre, anteriori a ruote indipendenti con molle



sospensione anteriore a ruote indipendenti



sospensione posteriore a ponte rigido

dove sono ancorate le sospensioni, il propulsore e la carrozzeria.

Tale soluzione, adottata negli autocarri, presenta doti di confort ridotti, ma ben si sposa con le caratteristiche di guida che necessitano nell'uso in fuoristrada. Il rovescio della medaglia in caso d'urto con ostacolo fisso, dove la struttura rigida non è in grado di dissipare in maniera corretta le forze in gioco, riversando sugli occupanti sollecitazioni particolarmente dannose.

Non mancano soluzioni a scocca portante come le comuni autovetture (Lada Niva).

Le sospensioni adottate sono di solito a ponte rigido posteriore ed anteriore, con elementi elastici a balestra. È uno schema semplice, affidabile, economico e di facile realizzazione, giusto quello che serve per una vettura destinata ad un uso gravoso. Non mancano varianti più moderne, specie per quanto riguarda l'asse anteriore, con ruote indipendenti e molle anche in veicoli dalle ottime caratteristiche fuoristrada.

stiche fuoristrada.

I pick-up, per meglio sopportare le sollecitazioni derivate dalla presenza di un ampio cassone di carico, adottano ancora oggi al retrotreno esclusivamente sospensioni a ponte rigido con balestre.

1.5 ANGOLI CARATTERISTICI ED ALTEZZA DA TERRA

L'angolo d'attacco è strettamente dipendente dall'entità dello sbalzo anteriore, così come l'angolo d'uscita è collegato alla misura dello sbalzo posteriore.

Entrambi sono determinati dalla linea orizzontale del piano stradale e dalla tangenziale passante tra la ruota anteriore/posteriore e il punto inferiore più sporgente del muso/coda del veicolo.

Nella maggioranza dei casi, l'angolo d'uscita è minore di quello d'attacco.

L'angolo di dosso è altrettanto importante.

Un ampio angolo di dosso è proprietà delle versioni a passo corto dei fuoristrada, perché dipende in maniera inscindibile dalla misura del passo, oltre che dall'altezza da terra. Minore è il passo, maggiore sarà l'angolo di dosso.

Una pendenza superabile senza problemi in fase d'approccio con il muso e la coda può non essere superata dal fuoristrada una volta giunti in cima per via di un angolo di dosso molto accentuato. Si rischia dunque di rimanere "spanciati" sull'apice della salita, con il sottoscocca che poggia direttamente sul terreno e le ruote che, sollevate da terra, non garantiscono trazione.

Questi angoli sono indispensabili quando si affronta una rampa, un pendio od un dosso. Deve essere la ruota a toccare il terreno prima della carrozzeria, altrimenti la mobilità è compromessa.

L'angolo di pendenza laterale assume un valore ancora più importante, poiché superato il valore



massimo, il veicolo si ribalta, con immaginabili conseguenze. Incidono sull'angolo, la morfologia del terreno, la sua consistenza e, naturalmente, la posizione del baricentro.

È da tenere presente che le modifiche a sospensioni (rialzate), paraurti e pneumatici migliorano i valori degli angoli d'attacco, dosso ed uscita ma peggiorano, per via delle altezze maggiorate ed il conseguente innalzamento del baricentro, il livello di pendenza laterale massimo superabile.

L'altezza da terra è valutata, di norma, dal terreno al margine inferiore del differenziale o, comunque, il dato si riferisce al punto del sottoscocca più prossimo al terreno.

1.6 DIFFERENZIALI E BLOCCAGGI DEI DIFFERENZIALI

Le ruote dello stesso asse, durante la percorrenza di una curva, ruotano a velocità differenti poiché

compiono traiettorie differenti, più lunga per quella esterna, più breve quella interna.

Il differenziale ha il compito di far sì che ciò accada, asseconda la diversa velocità di rotazione delle ruote dello stesso asse, senza provocare fastidiosi problemi di strisciamento dovuti ad un eventuale collegamento rigido tra le ruote del medesimo asse.

In condizioni normali, la coppia motore giunge, tramite albero di trasmissione, al differenziale, che la ripartisce equamente alle ruote.

Il differenziale ha un grande limite.

Se una delle due ruote ha una perdita d'aderenza (fango, ghiaccio o perché è sollevata da terra) la coppia motrice si indirizza verso la ruota che offre meno resistenza alla rotazione, cioè la ruota in assenza o limitata aderenza. Ciò significa rimanere bloccati col veicolo, con la ruota in aderenza ferma e l'altra con minore o nulla aderenza che gira a vuoto.

I fuoristrada hanno dunque la possibilità di inter-

Condizione ruote	Differenziale anteriore	Differenziale centrale	Differenziale posteriore
Una ruota in perdita d'aderenza	Libero	Bloccato	Libero
Due ruote del medesimo asse in perdita d'aderenza	Libero	Bloccato	Libero
Due ruote del medesimo lato in perdita d'aderenza	Bloccato	Libero	Bloccato
Una ruota ant. ed una post. poste diagonalmente in perdita di aderenza	Bloccato	Libero	Bloccato
Una sola ruota in aderenza	Bloccato	Bloccato	Bloccato

venire sulla meccanica del differenziale. A questo punto si distinguono i differenziali liberi (open) e quelli bloccabili (lock).

Un veicolo fuoristrada offre tre differenziali: anteriore, centrale, posteriore.

Per muoversi con sufficiente disinvoltura su terreni accidentati può bastare contare sul bloccaggio del differenziale centrale, in modo da distribuire la coppia motrice tra i due assali. In tal modo la coppia motrice è distribuita con valori costanti tra avantreno e retrotreno nell'ordine, di solito, del 50:50.

Tuttavia è utile disporre anche dei bloccaggi dei differenziali anteriore e posteriore che consentono di districarsi anche solo con una ruota in presa.

Il bloccaggio può avvenire tramite leva meccanica o tramite tasto azionabile dal conducente.

I più moderni fuoristrada dispongono di sistemi

elettronici che riconoscono la ruota in perdita di aderenza ed attuano autonomamente i differenziali oltre ad altri dispositivi elettronici che frenano la ruota o le ruote in perdita di aderenza. Al conducente non resta che concentrarsi sullo sterzo e sull'acceleratore.

1.7 PNEUMATICI E CATENE

Il pneumatico condiziona fortemente le capacità di guida in fuoristrada.

In linea di principio, ogni terreno andrebbe affrontato con un pneumatico specifico, soluzione decisamente non praticabile nell'utilizzo comune.

Come primo equipaggiamento dei fuoristrada, le case costruttrici montano, solitamente, pneumatici M+S (Mud and Snow, fango e neve).

I moderni SUV, invece, adottano delle coperture

“quattro stagioni”, che consentono un livello di compromesso tra le esigenze di guida su strada e fuoristrada. Sono pneumatici sufficienti qualora si tratti di superare brevi tratti ricoperti di fango non profondo, ed hanno la carcassa abbastanza resistente per sopportare sterrati di discreta difficoltà ed una miscela che si comporta discretamente bene anche sulla neve o sul ghiaccio.

Nell'utilizzo quotidiano, la pressione di gonfiaggio deve rispettare quella indicata dalla casa costruttrice sul libretto di uso e manutenzione, misurata a freddo. Tuttavia, a pieno carico, la pressione può essere aumentata in media di circa 0,2 bar.

Per un impiego fuoristradistico, la gomma in alcune circostanze viene leggermente sgonfiata sino ad un massimo del 30%, per garantire una superficie di appoggio più ampia su terreni cedevoli come la sabbia, la neve fresca o il fango.

Nei percorsi accidentati, suscettibili d'urti e sollecitazioni importanti, si diminuisce la pressione del 10% per migliorare sia la superficie di appoggio sia, particolarmente, l'assorbimento delle asperità.

La pressione nominale va ripristinata non appena il tratto insidioso termina, specie se si rientra su terreno asfaltato.

Per motivi pratici ed economici la scelta, per chi non pratica fuoristrada professionistico, è quella di mantenere le gomme montate di primo equipaggiamento sino alla loro usura, per scegliere in seguito quelle più adatte.

Per chi utilizza il fuoristrada prevalentemente per questioni di immagine, è consigliabile il montaggio di un treno di pneumatici dalle spiccate caratteristiche stradali per i mesi estivi, da alternare con un treno di pneumatici invernali (termici). L'utilizzo di

Coefficiente di aderenza pneumatici in funzione della tipologia di terreno

Superficie	Coefficiente d'attrito
Ruota sollevata, ghiaccio	0.0 - 0.1
Ghiaccio, erba umida, fango, foglie, muschio, terreni smossi	0.1 - 0.3
Neve, fango, sabbia, pietrisco molto fine, porfido umido, lastre di pietra umide	0.3 - 0.5
Sterrati, porfido asciutto, lastre di pietra asciutte, asfalto in cattive condizioni o bagnato	0.5 - 0.7
Asfalto asciutto in buone/ottime condizioni	0.7 - 0.95

queste coperture termiche consente di affrontare in maniera più sicura tutte le situazioni che si possono verificare nella brutta stagione: acqua, neve, ghiaccio. Inoltre contano su un livello di aderenza decisamente migliore delle coperture estive quando la temperatura dell'asfalto scende al di sotto dei sette gradi: la miscela degli estivi si irrigidisce con l'abbassarsi della temperatura, limitando la tenuta, mentre quella degli invernali rimane più morbida e consente di aderire meglio alla superficie della strada.

In ogni caso, le misure di pneumatici e cerchi adottati sul veicolo devono essere corrispondenti a quelle indicate sul libretto di circolazione.

L'utilizzo delle catene è l'ultima risorsa per consentire la mobilità del fuoristrada in caso di neve particolarmente alta. Le catene, come spiegato in seguito, andrebbero montate su tutte e quattro le

ruote. Le dimensioni generose dei pneumatici e le maggiori caratteristiche di robustezza delle catene per fuoristrada portano ad un notevole aumento del prezzo di acquisto ed una maggiore difficoltà della reperibilità, di solito limitata alla casa costruttrice od a specifici autoricambisti.



LA SORVEGLIANZA SANITARIA: ASPETTO FONDAMENTALE DELLA SICUREZZA DEL LAVORO

di Aldo Novellini

1) Generalità

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori è un aspetto fondamentale della legislazione prevenzionistica. Il D.Lgs. 106/09, correttivo del T.U. sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08), fornisce un quadro organico della materia.

L'obbligo di sorveglianza sussiste nelle attività che espongono i lavoratori ad alcuni specifici rischi.

Le principali tra queste attività sono:

- lavorazioni con esposizione a sostanze tossiche, infettanti o nocive (tabella DPR 303/56);
- movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI D.Lgs. 81/08);
- uso di videoterminali (Titolo VII D.Lgs. 81/08);
- esposizione ad agenti fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, (Tit. VIII D.Lgs. 81/08);
- esposizione a sostanze pericolose (Titolo IX D.Lgs. 81/08);
- esposizione ad agenti biologici (Titolo X D.Lgs. 81/08);
- esposizione a radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95);
- esposizione a polveri contenenti silice (DPR 1124/65).

Il datore di lavoro è chiamato innanzi tutto a fare una preventiva disamina della propria attività (in connessione del resto alla valutazione dei rischi) per verificare se vi siano posizioni lavorative da sottoporre a sorveglianza sanitaria. Affinché tale ricognizione non venga inficiata da qualche errore di partenza conviene farsi comunque assistere da un medico competente, affidandogli un incarico ad hoc per la sola verifica preliminare. Sarà così il medico ad effettuare una precisa e

pertinente valutazione e il datore di lavoro disporrà successivamente di idonea documentazione giustificativa alla base delle proprie scelte.



Aldo Novellini

2) Il medico competente

Se dalla verifica risultano esservi attività lavorative che richiedono la sorveglianza, a quel punto si procede con la designazione del medico.

Riguardo ai **titoli e ai requisiti del professionista**, il T.U. conferma quelli già a suo tempo elencati nel D.Lgs. 626/94, ovvero:

- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale,
- specializzazione o docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
- docenza in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro
- autorizzazione di cui art. 55, D.Lgs. 277/91 (attività di medico del lavoro per almeno quattro anni);

Oltre a possedere i titoli richiesti, che è tenuto a comunicare al ministero del Lavoro, il medico deve seguire specifici percorsi di formazione continua in medicina del lavoro, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 229/99. È consigliabile che il datore di lavoro richieda al professionista attestazione dello svolgimento di questi periodici momenti formativi. Presso il ministero del Lavoro è peraltro istituito un elenco di tutti i medici competenti.

Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

- dipendente del datore di lavoro

- dipendente o collaboratore di struttura esterna pubblica o privata
- libero professionista

Nello svolgimento della propria funzione il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti d'intesa con il datore di lavoro, il cui onere resta naturalmente a carico del titolare dell'impresa.

Annualmente, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, il medico deve inviare al Servizio sanitario nazionale territorialmente competente una scheda (allegato 3B, al D.Lgs. 81/08) con i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione:

- alla valutazione dei rischi,
- alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori,
- all'attività formativa ed informativa dei lavoratori, per la parte di specifica competenza.

Almeno una volta l'anno deve visitare gli ambienti di lavoro, salvo una diversa periodicità in base alla valutazione dei rischi.

La sorveglianza viene effettuata attraverso **protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici** e tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati.

Tra i compiti del medico vi è la predisposizione e la custodia, con salvaguardia del segreto professionale, di una **cartella sanitaria per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza**, contenente gli esiti delle visite. Alla cessazione del rapporto di lavoro, il medico restituisce copia della cartella al lavoratore. L'originale va invece conservata dal datore di lavoro per dieci anni. È altresì onere del titolare dell'impresa comunicare al medico la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti, così che il sanitario possa consegnare

copia della cartella al lavoratore cessato.

Qualora a cessare dall'incarico sia invece il medico competente, sarà lui stesso a restituire al datore di lavoro tutta la documentazione sanitaria in suo possesso.

3) Le visite

Il D.Lgs. 106/09 (art. 18, comma 1, lettera g) ha posto al datore di lavoro il preciso obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria. Un adempimento ben più stringente rispetto alla formulazione originaria del D.Lgs. 81/08 che prevedeva solo la richiesta al medico competente di osservare gli obblighi previsti a suo carico.

Le tipologie di visite mediche previste sono (art. 41, D.Lgs. 81/08):

- **preventiva in fase preassuntiva**, ossia prima di instaurare il rapporto di lavoro;
- **preventiva**: per constatare l'assenza di controindicazione al lavoro cui il lavoratore è destinato per valutarne l'idoneità alla mansione specifica;
- **periodica**: controllo dello stato di salute dei lavoratori con cadenza generalmente annuale, salvo una diversa periodicità stabilita dal medico;
- **su richiesta del lavoratore**, se ritenuta dal medico correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute
- **di idoneità per cambio mansione**;
- **precedente alla ripresa del lavoro**, per verificare l'idoneità alla mansione a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi;
- **alla cessazione del rapporto di lavoro**, nei casi previsti dalla normativa.

Ogni lavoratore ha l'obbligo di sottoporsi alle visite mediche ed agli accertamenti richiesti dal medico competente.

Il medico deve informare i lavoratori dei risultati e del significato della sorveglianza sanitaria

cui sono sottoposti e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine evidenziare la necessità di sottoporsi ad accertamenti anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti.

Le visite non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza o negli altri casi vietati dalla normativa. Possono invece essere finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti; le specifiche modalità di tali accertamenti saranno stabilite da un decreto di prossima emanazione.

Sulla base delle risultanze delle visite il medico competente esprime uno dei seguenti **giudizi relativi alla mansione specifica**:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni e limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- non idoneità.

I giudizi sono formulati per iscritto, fornendone copia al lavoratore e al datore di lavoro. Avverso i giudizi è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito, all'organo di vigilanza territorialmente competente che ne dispone la conferma, la modifica o la revoca.

Sulla base del giudizio espresso il datore deve attuare le misure indicate dal medico e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti oppure inferiori, garantendo però il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Il medico comunica periodicamente al datore di lavoro, al Responsabile servizio di prevenzione e protezione e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata;

4) Rapporto tra datore di lavoro e medico competente

Per regolare il rapporto tra datore di lavoro e

medico viene in genere stipulata una convenzione nella quale sono indicati gli adempimenti a carico del professionista (visite, sopralluoghi, consulenze varie ecc...) prevedendo di solito un compenso forfetario annuo e il pagamento delle singole prestazioni (visite, ecc...). Possono naturalmente sussistere altri schemi contrattuali (magari senza il forfait annuo o altre formule ancora) rimessi evidentemente alla discrezionalità delle parti.

È importante fissare precise tempistiche nello svolgimento dell'attività da parte del medico, sia riguardo alle visite, da effettuarsi nelle date prescritte, sia riguardo alle consulenze, prevedendo un riscontro alle problematiche sollevate, entro un lasso di tempo ben individuato. Dei sopralluoghi dovrà essere stilato idoneo verbale per attestare le verifiche svolte e le eventuali risultanze. Raccordo tra il professionista esterno e l'azienda sono normalmente gli uffici del Personale e il Servizio di prevenzione e protezione, nel quadro di una coordinata gestione tra le diverse funzioni.

Alla fine dell'anno il medico dovrà produrre al datore di lavoro un rapporto dell'attività svolta sia in termini quantitativi (visite svolte, numero lavoratori non idonei, sopralluoghi effettuati, ecc...) sia in termini qualitativi, evidenziando, rispetto alle problematiche via via emerse, la rispondenza di quanto messo in atto ai migliori protocolli di prevenzione sanitaria.

L'intero processo legato alla salute in azienda, di cui la sorveglianza sanitaria è soltanto un singolo aspetto, rappresenta uno dei capisaldi del modello organizzativo della sicurezza (art. 30, D.Lgs. 81/08). Un modello che - lo ricordiamo - richiede una completa documentazione su procedure utilizzate, soggetti interessati e verifiche effettuate.

Il tutto con la precisa finalità di assicurare un corretto presidio a questo delicato snodo prevenzionistico e garantire nel contempo puntuale tutela al datore di lavoro, sempre passibile di colpa in vigilando riguardo al modello adottato e alla sua adeguatezza rispetto agli obiettivi da perseguire.

D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 (seconda parte)

Come già emanato dalla Regione Piemonte per gli edifici con oltre 4 unità abitative si deve preferire l'impianto termico centralizzato con relativa contabilizzazione e termoregolazione del calore effettivamente consumato dai singoli utenti rispetto l'installazione di impianti con generatori di calore autonomi; ogni impedimento tecnico deve essere adeguatamente relazionato dal progettista.

Per la determinazione del fabbisogno di energia primaria sono da considerare impianti da fonte rinnovabile gli impianti di climatizzazione invernale che utilizzano generatori di calore alimentati a biomasse con combustibili aventi i seguenti requisiti:

- a)** rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI EN 303-5;
- b)** limiti di emissione conformi all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
- c)** utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

e comunque si deve procedere alla verifica che la trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie verso l'esterno o vani non riscaldati non sia maggiore dei valori fissati dall'allegato C del decreto.

Nei nuovi edifici o sostituzione di generatori di calore in edifici esistenti o nel caso di ristrutturazioni viene ribadito l'obbligo di trattamento dell'acqua di alimentazione se questa supera il valore di 15°F (se siamo in pre-

senza anche di produzione di acqua calda sanitaria) o di 25°F (in assenza di acqua calda sanitaria). Questo trattamento è necessariamente un addolcimento per gli impianti superiori a 100 kW, mentre può essere un condizionamento chimico per quelli inferiori a tale limite.

Per le ristrutturazioni e i nuovi edifici pubblici i valori previsti dall'allegato C sono ulteriormente diminuiti:

- a) i valori limite già previsti ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'allegato C al decreto legislativo sono ridotti del 10 per cento
- b) il valore limite del rendimento globale medio stagionale, già previsto al punto 5, dell'allegato C, del decreto legislativo, è calcolato con la seguente formula: $\hat{I} \cdot g = (75 + 4 \log P_n)\%$

Nel caso di nuovi edifici o ristrutturazioni di edifici esistenti (ad eccezione della categoria E8) per le strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari nelle zone climatiche C, D, E e F le pareti divisorie verticali, orizzontali e per tutte le strutture opache poste verso ambienti non riscaldati viene stabilito il valore limite di trasmittanza di 0,8 w/m²K oltre che alla verifica di assenza di condensazioni interstiziali.

Viene imposta al progettista la valutazione dell'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate per ridurre il calore dovuto all'irraggiamento solare.

Per tutte le zone climatiche con irradianza media mensile sul piano orizzontale uguale o superiore a 290 w/m² (con la sola esclu-



Enrico Fanciotto

sione della zona F) è anche richiesta:

1) relativamente a tutte le pareti verticali opache con l'eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est, almeno una delle seguenti verifiche:

1.1 che il valore della massa superficiale M_s , di cui al comma 22 dell'allegato A, sia superiore a 230 kg/m^2 ;

1.2 che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica (YIE), di cui al comma 4, dell'articolo 2, sia inferiore a $0,12 \text{ W/m}^2 \text{ °K}''$;

2) relativamente a tutte le pareti opache orizzontali ed inclinate che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE, di cui al comma 4, dell'articolo 2, sia inferiore a $0,20 \text{ W/m}^2 \text{ °K}''$;

Tali valori possono essere raggiunti anche con tecniche o materiali innovativi purché il tutto sia attestato con documenti e certificazioni adeguate comprovanti i dati indicati.

Il progettista dovrà anche valutare le migliori condizioni per favorire la ventilazione naturale dell'edificio o l'eventuale ventilazione meccanica. In questo caso è prescritta l'adozione di un recuperatore di calore ogni qual volta la portata totale di ricambio (G) e il numero di ore di funzionamento (M) del sistema di ventilazione, siano superiori ai valori limite riportati nella tabella (DPR 412/93 Art. 5, comma 13 e Allegato C).

È resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni. Qualora se ne dimostri la non convenienza in termini tecnico-economici, detti sistemi possono essere omessi in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5. Tale valutazione deve essere evidenziata nella relazione tecnica.

Si ribadisce l'obbligo di fornire almeno il

50% del fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria (in Piemonte il limite è stato fissato dalla L.R. n. 13/07 al 60%) e si deve allegare una esaustiva relazione tecnica delle scelte fatte dal professionista in materia.

Viene fatto obbligo al progettista di predisporre le opere necessarie a favorire l'allacciamento con le reti di teleriscaldamento se queste distano meno di 1.000 metri dall'edificio.

Dopo aver verificato la rispondenza dei calcoli e delle indicazioni, il professionista dovrà compilare l'allegato E previsto nel DLgs. 311/06, utilizzando metodi di calcolo predisposti da UNI o CEN o comunque recepiti con decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Gli strumenti di calcolo dovranno avere uno scostamento massimo più o meno 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con lo strumento nazionale di riferimento e avere una dichiarazione di rispondenza rilasciata dal CTI o dall'UNI. Tale dichiarazione può essere sostituita da una autodichiarazione del produttore in cui compare la richiesta avanzata ad uno degli organismi abilitati al rilascio dell'autorizzazione all'uso. Da prove pratiche effettuate da organismi universitari si è riscontrata una difformità di risultati tra diversi programmi in commercio, a parità di edificio considerato, molto superiore al limite del 5%. Si spera che nel tempo con la maggiore affinità dei software in materia e l'esperienza del campo tale problema venga attenuato evitando così possibili influenze soggettive dei risultati.

Nel mese di agosto la Regione Piemonte ha provveduto a emanare le delibere attuative della L.R. n. 13/07 ai sensi dell'art 21 comma 1 lettere: a); b); d); e); f); g); p); e q) (Supplemento n. 31 del B.U.R. 7 agosto 2009) che completano l'applicabilità di tale legge regionale e recepiscono anche quanto indicato dal decreto in oggetto.

Legge 23 luglio 2009 n. 99

Sulla G.U. n. 176 del 31/07/2009 sono state pubblicate le disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, entrate in vigore il 15 agosto u.s.. In modo particolare risultano importanti le modifiche apportate dai seguenti articoli:

- **art. 21** comma 22 modifica l'art. 26 comma 2 della legge 10/91 (come sostituito dall'art. 7 DLgs 311/06) inserendo la frase "*rappresentate dagli intervenuti in assemblea.*" Di fatto per approvare interventi finalizzati al risparmio energetico a livello condominiale l'iter risulta molto più snello e veloce. Se l'assemblea è convocata in modo corretto, è stata fatta una diagnosi energetica o un attestato di certificazione energetica da parte di un tecnico abilitato e l'intervento di risparmio energetico è espressamente indicato nell'o.d.g. di convocazione, la maggioranza dei **presenti** è qualificata ad approvare e definire l'intervento nelle parti comuni dell'edificio.
- **art.31** modifica l'art. 1 comma 24 lettera c) della legge 244/07 e quindi le modalità per usufruire della detrazione fiscale del 55% per gli impianti ricadenti nel comma 347 (sostituzione impianti di climatizzazione invernale) equiparandoli a quelli ricadenti nel comma 346. Abolendo così di fatto l'acquisizione e la trasmissione dell'Attestato di Qualificazione Energetica o dell'Attestato Certificazione Energetica all'Enea.
- **art. 34** modifica la parte II dell'allegato IX alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 per quanto riguarda i camini al servizio di apparecchi a condensazione allineandolo ai dettami normativi europei e alle norme UNI in materia, chiarendo così la possibilità di utilizzo di materiali certificati prima erroneamente vietati per legge.
- **art. 35** si modifica l'allegato A D.Lgs. 311/06 al punto 14 cancellando la possibilità di assimilare gli scaldacqua unifamiliari agli impianti termici. Eliminando così anche le relative prescrizioni tecniche e normative derivanti da precedenti interpretazioni del legislatore.

Elenco delle principali Norme UNI emanate:

Luglio 2009	
UNI EN 12354-5:2009	Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Parte 5: Livelli sonori dovuti agli impianti tecnici
UNI EN 1434-3:2009	Contatori di calore - Parte 3: Scambio di dati e interfacce
UNI EN 15665:2009	Ventilazione degli edifici - Determinazione dei criteri di prestazione per i sistemi di ventilazione residenziali
UNI CEI ISO 80000-5:2009	Grandezze ed unità di misura - Parte 5: Termodinamica
Agosto 2009	
UNI 7545-22:2009	Segni grafici per segnali di pericolo - Parte 22: Rumore
UNI 7546-7:2009	Segni grafici per segnali di sicurezza - Parte 7: Direzione verso presidi di salvataggio o antincendio
UNI CEI EN 16001:2009	Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso
Settembre 2009	
UNI 10389-1:2009	Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso
UNI CEN/TS 15883:2009	Apparecchi di riscaldamento domestici a combustibile solido - Metodi di prova delle emissioni
UNI 10779:2007 EC 1-2009	Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio

➤ **Impianti di terra, costruzioni elettriche esplosive e dispositivi medici**

Apriamo questo numero della rubrica del nostro giornale segnalando due importanti novità normative:

- la pubblicazione della seconda edizione della Guida CEI 64-12 "Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario" (fascicolo 9959);
- la pubblicazione della variante 1 alla Guida CEI 31-35 "Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas - Guida all'applicazione della Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) - Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili" (fascicolo 9960).

➤ **Guida CEI 64-12**

Come noto, la guida fornisce informazioni relative alla realizzazione degli impianti di terra negli edifici per uso residenziale e terziario, con lo scopo di indicare agli operatori edili ed ai committenti i notevoli vantaggi economici e tecnici che si possono ottenere con un tempestivo e coordinato intervento degli operatori elettrici prima e durante la costruzione delle opere edili e di fornire agli operatori elettrici informazioni utili per realizzare correttamente i vari interventi.

Gli impianti di terra di impianti elettrici oggetto della guida tecnica sono quelli relativi agli impianti elettrici alimentati da sistemi di:

- I categoria, cioè con tensione nominale oltre 50 V fino a 1 000 V compresi, se a corrente alternata, o oltre 120 V fino a 1 500 V compresi, se a corrente continua;
- II categoria, cioè con tensione nominale oltre 1000 V se a corrente alternata o oltre 1 500 V se a corrente continua, fino a 30 000 V compresi.

In particolare vengono fornite informazioni relativamente alla progettazione ed alla esecuzione dei dispersori, dei conduttori di terra e dei

conduttori equipotenziali principali, mentre non sono trattati i sistemi IT.

A questo scopo la guida fornisce indicazioni:

- sugli obiettivi e le funzioni degli impianti di terra di protezione;
- sui criteri di base da seguire per la progettazione e l'esecuzione degli impianti di terra di protezione mettendo in evidenza possibili soluzioni costruttive;
- sulle tecniche di verifica;
- sulla documentazione tecnica, preliminare e finale, necessaria.

La seconda edizione della guida contiene modifiche dovute all'aggiornamento tecnico legislativo a seguito di nuove Norme pubblicate successivamente alla I edizione; tra le modifiche tecniche apportate si segnalano, per esempio, quelle del Capitolo dedicato alla protezione contro i fulmini in seguito alla pubblicazione delle Norme CEI EN 62305 (CEI 81-10).

➤ **Guida CEI 31-35**

Oggetto della variante V1 della guida la pubblicazione di alcune modifiche rese necessarie in seguito all'applicazione pratica della guida stessa.

Le principali modifiche riguardano i seguenti punti:

- Premessa
- Articoli 1.1 (scopo); 1.2; 3 (Definizioni, descrizioni e simboli); 3.1; 3.9.1; 3.11; 3.16; 3.26; 5.5.3; 5.5.14, 5.6.2; 5.7.4, 5.10.1; 5.10.3.1; 5.10.3.2.; 5.10.3.3; 5.11.2.9; 5.11.2.10; 5.11.2.11; 5.17.2.1; 7.1; 7.3 (Controllo dell'atmosfera di particolari tipi di zone pericolose); 7.5.4.2 (Verifiche); 8.1.1; 8.1.2.1; 8.3.3; 9.2.5; 9.3 (Influenza sui tipi di zona dei sistemi di inertizzazione)
- Appendici GA (elenco di sostanze infiammabili o combustibili e valori orientativi delle loro



Antonello Greco

caratteristiche significative); GB 3; GB 4; GC (elementi per la definizione dei dati ambientali); GD (esempio di documentazione tecnica di classificazione dei luoghi); GZ (riferimenti bibliografici).

Di gestione dei rischi per dispositivi medici si occupa, invece, la nuova **Norma CEI 62-121** "Dispositivi medici - Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici", che specifica la procedura che permette di identificare i pericoli associati ai dispositivi medici ed ai loro accessori, inclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro, e permette di stimare e valutare i rischi, di controllare tali rischi e di monitorare l'efficacia del controllo.

La Norma si applica a tutte le fasi del ciclo di vita di un dispositivo medico; mentre non si applica ai giudizi clinici relativi all'uso di un dispositivo medico, né specifica i livelli di rischio accettabili.

Questa Norma viene pubblicata dal CEI in una prima fase nella sola lingua inglese, per consentirne l'immediato utilizzo da parte degli utenti interessati, nel rispetto della data di pubblicazione fissata dagli Enti normatori internazionali.

Successivamente il CEI pubblicherà, in un nuovo fascicolo - ma come medesima edizione - la stessa Norma in versione italiano-inglese; tale nuova versione avrà la stessa validità della presente.

Elenco delle principali Norme CEI emanate

Com.	Norma	Descrizione
Cavi per energia		
20	CEI 20-52; Ab	(Italiano) Cavi elettrici - Metodi di prova per la determinazione della quantità di piombo presente nelle mescole per gli isolamenti, i rivestimenti e le guaine
Apparecchiatura a bassa tensione		
23	CEI EN 60898-1/A12	CEI 23-3/1;V3 (Inglese) Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari - Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata
Materiali antideflagranti		
31	CEI 31-35;V1	(Italiano) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas - Guida all'applicazione della Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) - Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili
Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (fino a 1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c.)		
64	CEI 64-12	(Seconda edizione) (Italiano) Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario

Sistemi di rilevamento e segnalazione per incendio, intrusione, furto, sabotaggio e aggressione		
79	CEI EN 50131-2-3	CEI 79-57 (Prima edizione) (Inglese - Italiano) Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina - Parte 2-3: Prescrizioni per rivelatori a microonde
	CEI EN 50131-2-5	CEI 79-58 (Prima edizione) (Inglese - Italiano) Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina - Parte 2-5: Requisiti per rivelatori combinati ad infrarosso passivo e ad ultrasuoni
	CEI EN 50131-2-6	CEI 79-59 (Prima edizione) (Inglese - Italiano) Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina - Parte 2-6: Contatti (magnetici)
	CEI EN 50131-3	CEI 79-60 (Prima edizione) (Inglese) Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina - Parte 3: Apparati di controllo e indicazione (Centrali d'allarme)
Fibre ottiche		
86	CEI CLC/TR 50510	CEI 86-251 (Prima edizione) (Inglese) Accesso in fibra ottica all'utilizzatore finale - Guida alla realizzazione della rete FTTH in fibra ottica
Sistemi di generazione a turbina eolica		
88	CEI EN 61400-25-4	CEI 88-13 (Prima edizione) (Inglese) Turbine eoliche - Parte 25-4: Comunicazioni per la supervisione e il controllo di impianti eolici - Mappatura al profilo di comunicazione
Sistemi e apparecchiature audio, video e multimediali		
100	CEI CLC/TR 50083-10-1	CEI 100-148 (Prima edizione) (Inglese - Italiano) Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi - Parte 10-1: Guida alla realizzazione della via di ritorno
Esposizione umana ai campi elettromagnetici		
106	CEI EN 50492	CEI 106-21 (Prima edizione) (Inglese - Italiano) Norma di base per la misura in-situ dell'intensità del campo elettromagnetico in prossimità di stazioni radio base, in relazione all'esposizione umana
Compatibilità elettromagnetica		
210	CEI EN 61000-3-3	CEI 210-96 (Seconda edizione) (Inglese - Italiano) Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3-3: Limiti - Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale ≤ 16 A per fase e non soggette ad allacciamento su condizione

INFORMAZIONI DA CEI@CEIWEB.IT

Tutti i Progetti di Norme o Guide CEI sottoposti a inchiesta pubblica sono visualizzabili gratuitamente dal sito CEI (www.ceiweb.it) alla voce "Inchieste Pubbliche" senza possibilità di stampa.

I commenti relativi ai progetti in inchiesta pubblica dovranno essere inviati al CEI al seguente indirizzo: cei@ceiweb.it oppure al fax 0221006210

Appalti – Sospensione attività imprenditoriale – Utilizzo ritenute dei soci in compensazione – Bonus energetico

di Stefano Comellini

Cass. pen., Sez. IV, ud. 18 giugno 2009 - dep. 21 settembre 2009, n. 36581

APPALTO PRIVATO - INFORTUNI SUL LAVORO - OMICIDIO COLPOSO

In materia di responsabilità del committente per colpa in eligendo, ove il proprietario di un immobile abbia commissionato i lavori di parziale ristrutturazione dello stabile di sua proprietà ad un appaltatore non munito di capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di svolgimento della stessa, il giudice deve valutare se il committente, trattandosi di un lavoro pericoloso, dovesse o meno vigilare affinché le opere da realizzare fossero poste in essere in condizioni di sicurezza, nel rispetto della normativa antinfortunistica, restando in ogni caso garante della salvaguardia dell'incolumità di chi (nella fattispecie l'appaltatore-vittima) prestava nel suo interesse attività lavorativa.

Associazioni professionali: l'Agenzia legittima la possibilità di utilizzare le ritenute dei soci in compensazione

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che - previa autorizzazione dei soci - i soggetti "trasparenti" possono usare le ritenute d'acconto subite dagli stessi per compensare debiti tributari e contributivi

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 23/12/2009, n. 56, ha chiarito la possibilità – per società di persone e associazioni senza personalità giuridica per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e soggetti assimilati ex art. 5 del TUIR – di utilizzare le ritenute subite per compensare debiti propri dell'associazione o della società. Partendo dal presupposto interpretativo che, ai fini delle imposte sui redditi, a tali soggetti non viene riconosciuta una soggettività piena e distinta da quella del socio, dell'associato o del partecipante, l'Agenzia ha riconosciuto che in altri settori impositivi (ad es. IVA e IRAP) essa viene pienamente riconosciuta e quindi per tali soggetti che subiscono in proprio le ritenute (dovendole poi trasferire ai soci in proporzione alle relative quote di partecipazione) – è possibile avocare a sé le ritenute residuali (successivamente allo scomputo dall'IRPEF) che si trasformano in un credito d'imposta che può legittimamente divenire oggetto di compensazione da parte della società stessa. Tutto ciò deve avvenire previa autorizzazione espressa che i soci devono rilasciare alla società annualmente.

Appalto: l'impresa irregolare perde la cauzione provvisoria.

Il Consiglio di Stato – dopo la pronuncia del 30/09/2009 con la quale affermava che le lievi irregolarità contributive compiute dal legale rappresentante di un'azienda non possono precludere la partecipazione della stessa alle gare di appalto – torna nuovamente a statuire sulla materia con la sentenza del 19/11/2009.

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha stabilito che in materia di appalti, la cauzione provvisoria versata dall'impresa al fine di partecipare alla gara, assolvendo la funzione di garanzia rispetto alle dichiarazioni fornite dalla stessa in ordine ai requisiti di partecipazione, non deve essere restituita qualora l'Amministrazione escluda dalla gara l'impresa per assenza di requisiti. Infatti, la cauzione è versata per attestare la veridicità di quanto affermato dall'impresa circa il possesso di requisiti per la partecipazione alla gara; se in seguito si scopre la non veridicità di tali affermazioni – nel caso in esame l'impresa non aveva dichiarato alcuni illeciti contributivi - risulta pienamente legittimo il trattenimento della stessa da parte dell'Amministrazione.

Circolare n. 33 del 10/11/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 - modifiche apportate dall'art. 11 del D.Lgs. n. 106/2009).

Novità in tema di sospensione dell'attività imprenditoriale per presenza di lavoratori "in nero" e violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il D.Lgs. n. 106/2009, in vigore dal 20 agosto 2009, ha apportato rilevanti modifiche alla procedura di sospensione dell'attività imprenditoriale contenuta nel D.Lgs. n. 81/2008, provvedimento finalizzato a neutralizzare il pericolo per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Con la circolare n. 33 del 10/11/2009, il Ministero del Lavoro fornisce un quadro unitario delle indicazioni di cui occorre tenere conto per la corretta applicazione della sospensione, superando alcune delle indicazioni fornite con precedenti direttive (circ. n. 29/2006, lett. circ. 22/08/2007, circ. n. 24/2007, circ. n. 30/2008).

Il potere di sospensione è previsto in caso di riscontro di lavoratori "in nero" oltre una determinata percentuale e nel caso di "gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro". Abrogata invece l'ipotesi di sospensione legata alla reiterata violazione della disciplina sui tempi di lavoro. Il provvedimento ha natura "discrezionale", ancorchè il Ministero del Lavoro sottolinei come debba di norma trovare applicazione ogni qual volta ne ricorrano i presupposti.

La circolare fornisce indicazioni in merito agli effetti del provvedimento, precisando i rapporti tra sospensione dell'attività imprenditoriale e sequestro penale ex artt. 354 e 355 del c.p.p., indicando le sanzioni previste in caso di ottemperanza all'ordine di sospensione, ribadendo come all'adozione della sospensione debba fare seguito un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le PP.AA., da emanarsi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Bonus energetico: da oggi l'invio dei dati per i lavori "pluriennali"

Dal 4 gennaio 2010 è possibile trasmettere i dati relativi ai lavori, che danno diritto alla detrazione d'imposta del 55%, avviati nello scorso anno e non ultimati entro il 31 dicembre 2009 (comunicazione per interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta)

L'adempimento è stato introdotto dall'articolo 29 del Dl 185/2008 ("decreto anticrisi") per consentire il monitoraggio dell'onere a carico del bilancio erariale derivante dall'agevolazione fiscale concessa per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi sugli involucri degli edifici, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Il provvedimento direttoriale del 6 maggio 2009, attuativo della disposizione di legge, ne ha circoscritto l'obbligatorietà ai soli interventi che coinvolgono più annualità e ha approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni.

L'invio all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, deve avvenire entro 90 giorni dalla fine del periodo d'imposta in cui sono iniziati i lavori. Pertanto, la comunicazione relativa alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione avviati nel 2009 e non ultimati entro lo stesso anno deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2010. Se i lavori si protraggono per più periodi d'imposta, la comunicazione andrà inviata ogni volta nel rispetto degli stessi tempi e modalità. L'adempimento, dunque, non riguarda gli interventi che vengono iniziati e portati a termine nello stesso periodo d'imposta.

Il monumento “ritrovato” ...

Torino ha un passato ricco di storia ed in quanto ad edifici storici può competere con altre città europee altrettanto ricche di ricordi e monumenti grandiosi.

Anche nei dintorni della nostra città ci sono testimonianze di un passato ricco di storia e la Reggia di Venaria ne è un fulgido esempio.

La costruzione, in stile Barocco, fu voluta nel 1660 dal Duca Carlo Emanuele II di Savoia per lo svago e la caccia dei Reali, in un contesto di residenze di corte intorno a Torino, dette la “Corona di Delizie”. Il progetto venne inizialmente affidato all’architetto Amedeo di Castellamonte e successivamente ripreso ed ampliato da Filippo Juvarra.

Contemporaneamente si realizzarono i “Giardini all’Italiana” articolati su più livelli, con fontane e sculture.

Purtroppo la struttura della Reggia, a cominciare dall’occupazione napoleonica, subì un degrado continuo, un abbandono totale, fu trasformata in caserma, bombardata, ed a completare la devastazione si aggiunsero i furti degli arredi, delle suppellettili e di ogni parte asportabile.

Il degrado e l’utilizzo improprio furono tali da non percepire neppure più l’esistenza dei giardini.



Fortunatamente il 1996 fu l’anno decisivo per la rinascita ed iniziò il difficile recupero edilizio con l’appoggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Piemonte oltre agli enti locali di Torino, Venaria Reale e Druento.

Nel 1997 la Reggia di Venaria Reale e la Residenza della Mandria sono state dichiarate “Patrimonio dell’Umanità” dall’ UNESCO.

È stata una scommessa vinta in circa otto anni di grandissimi lavori e con oltre 200 milioni pubblici di investimento. La Reggia fu inaugurata e riaperta al pubblico nell’ottobre 2007.



I lavori di restauro hanno coinvolto moltissimi tecnici con realizzazioni all’avanguardia.

Ad esempio, il Salone di Diana, ora utilizzato come mostra espositiva, ha un sistema di riscaldamento realizzato posando piastrelle in cotto su un pavimento riscaldato costituito da lastre di metallo radianti.

Dal 2005 è attivo il Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”, terzo polo nazionale del restauro insieme a Roma e Firenze, che ha il compito di svolgere attività di carattere teorico e pratico per la formazione di restauratori.



Anche le Poste Italiane nel 2002 hanno dedicato un francobollo alla Reggia di Venaria Reale.



il Segretario Paolo Revelli

INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI - INDICE GENERALE

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	MEDIA
BASE: ANNO1995=100													
1996	102,4*	102,7*	103,0*	103,6*	104,0*	104,2*	104,0*	104,1*	104,4*	104,5*	104,8*	104,9*	103,9*
1997	105,1*	105,2*	105,3*	105,4*	105,7*	105,7*	105,7*	105,7*	105,9*	106,2*	106,5*	106,5*	105,7*
1998	106,8*	107,1*	107,1*	107,3*	107,5*	107,6*	107,6*	107,7*	107,8*	108,0*	108,1*	108,1*	107,6*
1999	108,2*	108,4*	108,6*	109,0*	109,2*	109,2*	109,4*	109,4*	109,7*	109,9*	110,3*	110,4*	109,3*
2000	110,5*	111,0*	111,3*	111,4*	111,7*	112,1*	112,3*	112,3*	112,5*	112,8*	113,3*	113,4*	112,1*
2001	113,9*	114,3*	114,4*	114,8*	115,1*	115,3*	115,3*	115,3*	115,4*	115,7*	115,9*	116,0*	115,1*
2002	116,5*	116,9*	117,2*	117,5*	117,7*	117,9*	118,0*	118,2*	118,4*	118,7*	119,0*	119,1*	117,9*
2003	119,6*	119,8*	120,2*	120,4*	120,5*	120,6*	120,9*	121,1*	121,4*	121,5*	121,8*	121,8*	120,8*
2004	122,0*	122,4*	122,5*	122,8*	123,0*	123,3*	123,4*	123,6*	123,6*	123,6*	123,9*	123,9*	123,2*
2005	123,9*	124,3*	124,5*	124,9*	125,1*	125,3*	125,6*	125,8*	125,9*	126,1*	126,1*	126,3*	125,3*
2006	126,6*	126,9*	127,1*	127,4*	127,8*	127,9*	128,2*	128,4*	128,4*	128,2*	128,3*	128,4*	127,8*
2007	128,5*	128,8*	129,0*	129,2*	129,6*	129,9*	130,2*	130,4*	130,4*	130,8*	131,3*	131,8*	130,0*
2008	132,2*	132,5*	133,2*	133,5*	134,2*	134,8*	135,4*	135,5*	135,2*	135,2*	134,7*	134,5*	134,2*
2009	134,2*	134,5*	134,5*	134,8*	135,1*	135,3*	135,3*	135,8*	135,4*	135,5*	135,6*	135,8*	

* A partire dal mese di febbraio 1992 gli indici vengono calcolati senza i "TABACCHI". Pertanto, il coefficiente di raccordo tra le due serie di indici - con e senza TABACCHI - è pari a 1.0009

PEC – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Ricordiamo a tutti gli iscritti che il DL 29-11-2008, n. 185, convertito in legge 28-01-2009, n. 2, art. 16, comma 7, ha reso obbligatoria la PEC per tutti i professionisti iscritti in albi professionali i quali sono tenuti a comunicarla al proprio Ordine o Collegio e questi ultimi hanno l'obbligo di pubblicare un elenco consultabile in via telematica.

Molti iscritti non hanno ancora adempiuto al sopracitato obbligo e di conseguenza anche il Collegio non ha potuto ottemperare a quanto prescritto dalla legge.

Premesso che il Collegio sta comunque adempiendo alla sopracitata pubblicazione con i dati identificativi degli iscritti (cognome, nome, data e numero di iscrizione all'Albo e indirizzo PEC), per coloro i quali non hanno ancora comunicato la PEC nell'elenco riporta l'indicazione "**non comunicata**".

Si ricorda che una e-mail spedita con la PEC ha la valenza legale di una raccomandata postale con avviso di ricevuta e che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di istituire una casella di PEC ed accettare le istanze pervenute con detto sistema.

Per i periti industriali, il CNPI e l'EPPI, come da precedente comunicazione, hanno messo a disposizione gratuitamente una casella di PEC per tutti gli iscritti, così strutturare:

- per gli iscritti all'EPPI - nome.cognome@pec.eppi.it
- per gli iscritti al Collegio, ma non iscritti all'EPPI - nome.cognome@perind.it

L'attivazione della PEC, per tutti gli iscritti, avviene dall'area Iscritti online sul sito www.eppi.it

Al nostro collegio è stato assegnato l'indirizzo PEC: collegioditorinoastialessandria@pec.cnpi.it; resta, comunque, attivo l'indirizzo di "posta ordinaria" colpito@colpito.it

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

INIZIO CORSO

GENNAIO/FEBBRAIO 2010

FREQUENZA

SETTIMANALE

ORARIO

18.00/22.00

SEDE DEL CORSO

TORINO

Ente abilitato all'erogazione di Corsi
per Tecnici in Certificazione Energetica.

PROGRAMMA CORSO : WWW.APITFORMA.COM

PER INFORMAZIONI CONTATTATECI
ALL'INDIRIZZO DEDICATO : CORSOCE@APITFORMA.IT

- ⇒ Ente Accreditato per la Formazione presso la Regione Piemonte
- ⇒ Soggetto Formatore abilitato all'erogazione dei Corsi per RSPP e ASPP di cui all'art. 8 bis del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.
- ⇒ Soggetto Formatore abilitato all'erogazione di Corsi per Tecnici in Certificazione Energetica.



Fax 011 371 69 08 - e-mail: apitforma@apitforma.it

Corso Vinzaglio, 12/bis – 10121 TORINO
Tel. 011.07.41.384 - 011 56.25.448 – Fax. 011 3716908
website: www.apitforma.it
e-mail: apitforma@apitforma.it